



Cambiamenti climatici: i ghiacciai si ritraggono, l'acqua diminuisce, i raggi solari intrappolati aumentano l'effetto serra



LA CERTIFICAZIONE F-GAS IN ITALIA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

**C. NORCIA
BUREAU VERITAS CEPAS**

LA CERTIFICAZIONE F-GAS IN ITALIA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Cristina Norcia
Bureau Veritas Cepas

Sono ormai trascorsi circa 4 anni dall'istituzione del Registro Telematico Nazionale delle Persone e delle Aziende operanti nel settore del Reg. CE 303/2008, e quindi da quando è interamente attivo il sistema di certificazione e attestazione previsto dal DPR43 del 2012, ecco il numero delle persone e delle imprese presenti sul Registro aggiornato al dicembre 2016.

DATI DEI SOGGETTI PRESENTI A REGISTRO

Al 31 dicembre 2016, questi i dati dei soggetti iscritti a registro e dei soggetti certificati:

Sintesi persone al Registro FGAS

	303/2008
Totale Iscritti	78.500
Totale Certificati	56.500

Ovvero circa il 72%.

Sintesi imprese iscritte al Registro FGAS

	303/2008
Totale Iscritti	50.200
Totale Certificati	24.200

Ovvero circa il 48%

Ciò significa che per il solo Regolamento 303/2008 vi sono ancora circa 22000 persone iscritte al registro, e quindi consapevoli dell'obbligo di certificazione, che ancora non hanno provveduto a ottenere il "patentino" e che operano al di fuori della legge.

Allo stesso modo vi sono ancora circa 26000 aziende nelle medesime condizioni.

Chiaramente i dati forniti non considerato i soggetti che non si sono neppure iscritti al registro nazionale.

RICORDIAMO QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI LEGGE

Ogni stato membro ha interpretato il Reg. (CE) 842/2006 e definito regole particolari al sistema di certificazione e qualifica dei soggetti interessati. In Italia è stato introdotto il Registro Telematico Nazionale, che costituisce un elemento di novità rispetto agli altri paesi europei. Esso ha come primo scopo quello di censire tutti i soggetti ricadenti nell'ambito dei nuovi obblighi di certificazione.

Secondo quanto stabilito dalla legge italiana, le aziende operanti nel settore della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore, così come le persone che operano sulle medesime apparecchiature, hanno l'obbligo di iscriversi al Registro.

Questa iscrizione è una condizione necessaria affinché l'azienda sia riconosciuta dalle autorità competenti e dal mercato come una realtà operante ufficialmente nel settore.

Infatti, il Registro è pubblico e ogni cliente può cercarvi l'azienda o la persona di cui utilizza i servizi di manutenzione e installazione per verificare che questa abbia effettivamente assolto agli obblighi di legge e posseda tutte le qualifiche necessarie ad effettuare il proprio lavoro con competenza e professionalità.

In seguito all'iscrizione, il soggetto deve provvedere all'ottenimento della certificazione.

A chi ci si può rivolgere per la certificazione?

Gli obblighi legali delle aziende e delle persone non si esauriscono una volta che essa ha provveduto all'iscrizione.

Infatti, prima di iniziare a operare con i gas fluorurati il deve ottenere il Certificato ai sensi del Regolamento CE 303/2008.

Questo Certificato ha una durata di 5 anni per l'azienda e 10 per la persona e per conseguirlo è necessario rivolgersi a un Ente di Certificazione.

L'Ente di Certificazione deve essere accreditato da Accredia e approvato da Ministero dell'Ambiente.

Per rendere le informazioni accessibili al pubblico e far sì che non si generino equivoci presso il sito www.fgas.it chiunque può verificare se un ente ha tutte le carte in regola per poter erogare il servizio.

Sul sito è sufficiente accedere alla sezione "Consultazione" e poi scegliere "Ricerca per Sezione" selezionando la Sezione "A".

Qui è possibile inserire tra i campi di ricerca, alla voce profilo "Organismo di Certificazione di Persone e Imprese" e verificare che l'ente sia autorizzato a rilasciare il Certificato secondo il Regolamento Europeo di riferimento.

Cosa deve dimostrare la persona per ottenere il certificato?

La persona deve superare un esame di certificazione teorico e pratico durante il quale dimostrare di possedere tutte le conoscenze e competenze descritte nel regolamento 303/2008.

Nei nove anni successivi all'esame, la persona deve effettuare il mantenimento della certificazione, attraverso la presentazione di documenti all'ente di certificazione.

Cosa deve dimostrare l'azienda per ottenere il certificato?

L'azienda deve sottoporsi a una verifica di certificazione.

In quest'occasione un ispettore dell'ente di certificazione si reca presso l'azienda per verificare che tutti i requisiti siano conformi a quanto richiesto.

Il Regolamento Europeo, il DPR 43 del 2012 ed il Regolamento Tecnico di Accredia RT29 definiscono i requisiti che l'azienda deve soddisfare per poter superare positivamente l'audit di certificazione ed ottenere il certificato definitivo.

In ultimo, anche le procedure elaborate dall'Ente di Certificazione danno alcune indicazioni sui requisiti di audit.

Il prerequisito senza il quale l'azienda non può ottenere il certificato è che essa dimostri di essersi iscritta alla corretta sezione del registro e di essere dunque in possesso dell'**Attestato di Iscrizione** al registro.

Il primo vero requisito da soddisfare prevede che l'azienda utilizzi **personale certificato** per le attività ricadenti sotto obbligo di certificazione in numero sufficiente a coprire il volume delle attività. Per valutare il numero minimo di persone che l'azienda deve certificare è stata elaborata una griglia di corrispondenza tra il fatturato derivante dalle attività specifiche ed i dipendenti aziendali, per cui se un'azienda rileva un dato fatturato medio per le attività dovrà prevedere un numero minimo di persone certificate in coerenza con il fatturato dichiarato.

È importante che questo concetto sia interpretato correttamente, in quanto il Regolamento Europeo e le leggi italiane chiariscono che ogni persona che manipola gas fluorurati ad effetto serra deve essere certificata prima di poter proseguire le proprie attività lavorative, dato l'alto rischio ambientale che comporta la manipolazione di queste apparecchiature da parte di personale non qualificato o poco esperto. Ciò significa che la griglia fornisce un dato minimo indicativo, ma qualora l'azienda usufruisca di un numero di persone più alto di quelle indicate nella griglia, in ogni caso esse devono essere certificate tutte, non solo il numero di persone che corrisponde alle indicazioni della griglia.

Il primo obiettivo dei Regolamenti Europei resta infatti quello di impedire che personale poco preparato manipoli le apparecchiature contenenti gas refrigeranti.

Un altro requisito prevede che l'azienda dimostri di possedere e di mettere a disposizione del personale **le procedure e le attrezzature necessarie** ad effettuare le proprie attività.

Le aziende che hanno già implementato un sistema di gestione o che sono già certificate ai sensi della ISO 9001 sono sicuramente già vicine a soddisfare questo requisito.

Infatti, l'azienda deve predisporre un sistema di gestione che permetta di lavorare "in ottica di qualità" così da poter eseguire le attività di installazione, manutenzione e riparazione con un buon grado di sicurezza. Tra le procedure necessarie vi sono sicuramente procedure di tenuta sotto controllo e qualifica del personale, tenuta sotto controllo delle attrezzature, procedura di gestione dei reclami e delle non conformità.

Ovviamente, ogni azienda operante nel settore possiede anche tutte le attrezzature necessarie all'erogazione del proprio servizio. L'azienda deve dimostrare che tali attrezzature sono adeguate ed a disposizione del personale per i propri interventi.

Un ulteriore requisito necessario, come richiesto nel DPR num. 43 del 2012 è il **Piano della Qualità**. Il Piano della Qualità è un documento che specifica le procedure applicabili all'erogazione del servizio e le risorse che devono essere utilizzate per realizzarlo, i compiti e le responsabilità, le registrazioni. E' quindi un documento che entra nel dettaglio descrivendo da chi e quando deve essere eseguita l'attività e come l'azienda tiene sotto controllo l'intero processo.

Può essere utile ed efficace utilizzare ed archiviare anche i cosiddetti "Rapporti di Intervento" che spesso le aziende del settore utilizzano per segnalare al tecnico che farà l'intervento i dati in loro possesso (dove si svolge l'intervento, se si tratta di una manutenzione ordinaria o se il cliente ha rilevato un malfunzionamento, e così via) e che il tecnico compila e restituisce in azienda in seguito all'intervento.

Una volta superato l'audit di certificazione, l'Ente di Certificazione rilascia il certificato quinquennale e provvede a segnalare all'interno del Registro che l'azienda ha ottenuto il certificato definitivo.

Per mantenere attiva la certificazione, ogni 12 mesi l'azienda deve sottoporsi alle verifiche di mantenimento. Si tratta quindi in totale di 4 verifiche di mantenimento documentali.

In occasione di queste verifiche è richiesto all'azienda di inviare alcuni documenti all'ente affinché questo possa procedere ad un controllo documentale, senza doversi recare in azienda, con grande risparmio di risorse per quest'ultima.

Durante le verifiche documentali potranno essere richiesti documenti volti a verificare il mantenimento della conformità legislativa, un aggiornamento delle apparecchiature, un aggiornamento alla lista del personale certificato, l'autodichiarazione dell'azienda sull'assenza di reclami ricevuti o eventuali informazioni sulla natura dei reclami ricevuti. In seguito ad ogni verifica di mantenimento, l'Ente di Certificazione deve confermare nel Registro che l'azienda ha eseguito la verifica di mantenimento e che il suo certificato è ancora attivo.

Cosa accade al soggetto che decide di non certificarsi?

Il Regolamento Europeo num. 842 del 2006 all'Articolo 13 stabilisce che ogni stato membro dell'Unione Europea deve definire delle sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive" per i soggetti inadempienti. Per tale ragione, l'Italia ha emanato il Decreto legislativo 26 del 2013 in cui sono indicate le sanzioni cui incorrono i soggetti che non si certificano, che non si iscrivono al registro o che utilizzano personale non certificato. Le sanzioni hanno un importo che va da 10.00 a 100.000 euro.

Quali sono le novità del Reg.(CE) 517/2014?

Il Regolamento 517/2014 conferma l'attenzione della Comunità Europea sulle tematiche ambientali relative all'immissione in atmosfera di gas fluorurati.

Tutte le novità sono in coerenza con quanto in precedenza stabilito dal Reg.(CE) 842/2006, che quindi non viene disconosciuto ma il cui campo di applicazione viene semmai ampliato. Molti sono i punti su cui si pone l'accento nel nuovo regolamento.

Il Regolamento 517/2014 tratta dell'obbligo di controlli delle apparecchiature e della tenuta dei registri relativi agli impianti contenenti gas fluorurati. Ha come tema inoltre il recupero del gas, aspetto molto importante che viene trattato dettagliatamente, così come gli obblighi di etichettatura dei prodotti contenenti gas fluorurati. Uno dei punti più rilevanti è senza dubbio la regolamentazione e controllo di produzione, importazione ed esportazione dei gas. Il nuovo regolamento infatti istituisce un meccanismo di mercato delle quote di emissione simile a quello tutt'ora esistente relativo ai Greenhouse Gases.

L'articolo 10 è quello dedicato ai temi della certificazione e della formazione.

In questo articolo si afferma che gli stati membri devono assicurare la certificazione di chi si occupa di installazione manutenzione e riparazione, controllo delle perdite e recupero del gas sulle attrezzature già sotto obbligo, e fin qui nulla di nuovo. L'obbligo di certificazione è esteso adesso anche a coloro che si occupano di celle frigo e rimorchi frigo, commutatori e cicli Rankine.

Per i programmi di formazione e certificazione il Reg.(CE) 517/2014 rimanda ai singoli regolamenti 303-307 del 2008, che già conosciamo. Nell'articolo 10 si conferma inoltre che tutti i certificati e gli attestati già emessi secondo il Reg.(CE)842/2006 restano validi.

Sono gli stati membri a dover assicurare la disponibilità della formazione per chi voglia restare aggiornato sulle tematiche oggetto di questi regolamenti. Come avvenuto in precedenza, si lascia agli stati membri infatti di definire i dettagli e le modalità pratiche di realizzazione della conformità legislativa.

Infatti, il Ministero dell'Ambiente sta lavorando su un nuovo decreto che fornisca le direttive specifiche affinché i soggetti interessati dai nuovi obblighi possano adeguarsi a essi e agire quindi nella legalità. Nei prossimi mesi dunque ci saranno ulteriori novità sulle azioni da adempiere. Tali novità riguarderanno le attività eseguite dall'ente di Accreditamento Accredia, dagli enti di certificazione qualificati e si rifletteranno sui soggetti ricadenti nel settore della refrigerazione e condizionamento, ovvero le persone e le imprese. Il clima e la refrigerazione: situazione attuale e sviluppi futuri.